

CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012
Sede: Bassano del Grappa (VI)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI BACINO

SEDUTA del 30/03/2022

N. di Reg. 5/2022

OGGETTO: REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF) – INDIVIDUAZIONE DEL POSIZIONAMENTO DELLA GESTIONE NELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI AI SENSI DELL'ART-3 ALLEGATO A DELIBERA N.15/2022 ARERA

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 30 (trenta) del mese di marzo alle ore 11:00 0 si è riunita in modalità telematica, mediante videoconferenza, l'Assemblea di Bacino per deliberare come da invito prot. n. 249/2022 del 23/03/2022, formulato dal Presidente del Consiglio di Bacino (ai sensi dell'art. 10 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale,», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018).

La riunione ha luogo presso il municipio di Villa del Conte, dove è presente e collegata la Presidente. Sono presenti i sottoelencati componenti dell'Assemblea di Bacino:

ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A
Asiago	11	P	Lusiana Conco	9	A	Santa Giustina in Colle	12	A
Bassano del Grappa	74	P	Marostica	24	P	Saonara	17	A
Borgoricco	15	A	Massanzago	10	P	Schiavon	5	A
Cadoneghe	28	A	Mestrino	19	A	Selvazzano Dentro	38	P
Campodarsego	24	P	Montebelluna	19	P	Solagna	3	A
Campodoro	5	P	Mussolente	13	P	Teolo	15	P
Camposampiero	21	P	Nove	9	P	Tezze sul Brenta	22	P
Campo San Martino	10	A	Noventa Padovana	19	A	Tombolo	14	P
Carmignano di Brenta	13	P	Pianezze	4	A	Torreglia	11	A
Cartigliano	7	P	Piazzola sul Brenta	19	P	Trebaseleghe	22	P
Cassola	24	A	Piombino Dese	16	A	Valbrenta	9	A
Cervarese Santa Croce	10	A	Pove del Grappa	5	A	Veggiano	8	P
Cittadella	34	P	Pozzoleone	5	P	Vigodarzere	22	P
Colceresa	11	P	Roana	7	P	Vigonza	38	A
Curtarolo	12	A	Romano d'Ezzelino	25	A	Villa del Conte	10	P
Enego	3	A	Rosà	24	P	Villafranca Padovana	17	P
Fontaniva	14	P	Rossano Veneto	14	A	Villanova di Camposampiero	10	A
Foza	1	A	Rotzo	1	A			
Galliera Veneta	12	P	Rovolon	8	P			
Gallio	4	A	Rubano	27	P			
Galzignano Terme	8	P	Saccolongo	9	A			
Gazzo	7	A	San Giorgio delle Pertiche	17	A			
Grantorto	8	P	San Giorgio in Bosco	11	P			
Limena	13	P	San Martino di Lupari	23	P			
Loreggia	13	A	San Pietro in Gu	8	A			
			PRESENTI		SU TOTALE		QUORUM	
ENTI			36		67		35	
MILLESIMI			622		1.000		501	

Presiede la seduta la Dott.ssa **Antonella Argenti**, in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino “Brenta per i Rifiuti”.

Assume la funzione di Segretario dell'Assemblea e verbalizza la Dott.ssa **Giuseppina Cristofani**, Direttore f.f..

Scrutatori: Scrutatori: Sindaco di Cittadella, Sindaco di Rubano, Sindaco di Tezze sul Brenta.

PRESIEDE L'ASSEMBLEA DI BACINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: facciate n. - allegati n.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI
Dott.ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI

Pubblicata nelle forme di legge

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DEL CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. e ii., nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 2 comma 186-*bis* della legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;
- con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186- *bis*, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012;
- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191*", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;
- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;
- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTA la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018;

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 1 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Presa d'atto della fusione di alcuni Comuni ricadenti nel Bacino territoriale per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "Brenta" e conseguente aggiornamento della convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;
- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 2 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Comitato del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;
- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti"*;

per i rifiuti”;

RICHIAMATA la L.R. n. 52/2012 di costituzione dei Consigli di Bacino per la gestione associata dei rifiuti urbani, ed in particolare il comma 6 dell’art. 3, la LRV 52/2012 che affida ai Consigli di Bacino l’esercizio delle seguenti attività:

- quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
- individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;

CONSIDERATO

- che l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:
 - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga” (lett. f);
 - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
 - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- che l’ARERA ha approvato i primi atti inerenti al controllo del settore rifiuti, tra cui le principali:
 - deliberazione n. 443/2019: definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario (MTR);
 - deliberazione n. 444/2019: da un lato dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e dall’altro rimanda la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione.
 - deliberazione del 6 ottobre 2020 362/2020/r/rif. avente ad oggetto l’*“avvio di procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono”*, attualmente in itinere;
- che nel 2021 ARERA ha avviato le procedure di consultazione sul tema della qualità tecnica e contrattuale che di seguito si richiamano:
 - **Documento per la consultazione n. 72/2021/R/RIF** denominato “primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
 - **Documento per la consultazione 422/2021/R/RIF** denominato “regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- che nel 2021 ARERA ha approvato la **deliberazione n. 363/2021/R/RIF** avente ad oggetto l’*“approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per

l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

- che nel 2022 ARERA ha approvato la **deliberazione n. 15/2022/R/RIF** avente ad oggetto la **“regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”** con cui è stato approvato il **Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)**.

DATO ATTO che ARERA con la deliberazione n. 15/2022/R/RIF ha stabilito che il TQRIF si applichi dal 1° gennaio 2023 per consentire, in un periodo transitorio, l'aggiornamento graduale e programmato degli obblighi regolatori stabilendo che entro la data del 31 marzo 2022, come previsto all'art 3 co. 1 del TQRIF, *“L'Ente territorialmente competente [è tenuto a] determina[re] gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigentefi che deve essere in ogni caso garantito*

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

CONSIDERATO che la determinazione della matrice di riferimento da parte dell'Ente d'ambito è funzionale alla valorizzazione entro il limite del 4% del coefficiente QL_a (ovvero il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti) secondo quanto indicato nella tabella 4.3 sotto riportata dell'Allegato A (MTR-2) alla Deliberazione del 03.08.2021 n.363/2021/R/RIF ai fini della determinazione del limite alla crescita delle tariffe di cui alla formula: $\rho_a = r p i a - X a + Q L a + P G a$

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

RICORDATO che con riguardo ai sessantasette Comuni dell'ambito “Brenta rifiuti”, con Delibera di Assemblea n. 4 del 17/06/2021 è stato fatto proprio l'affidamento in house providing fino al 2033 a ETRA spa del servizio di gestione integrata dei rifiuti nei ventisei Comuni che facevano parte del Consorzio di Bacino Padova “Uno”, essendo il Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti subentrato nel contratto in essere tra ETRA e il Consorzio di Bacino Padova “Uno” in esito alla liquidazione

del medesimo;

RICORDATO che

- i Comuni facenti parte del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti sono soci di ETRA Spa, società pubblica dotata dei requisiti dell'in house providing (vale a dire, secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.lgs n. 50/2016) che gestisce il servizio per 62 comuni su 67 e che ad eccezione di 6 Comuni in regime di tributo, tutti i comuni sono in regime tariffario a corrispettivo;
- nei restanti 5 comuni sono attivi degli affidamenti per l'attività di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade a soggetti diversi (SESA Società Estense Servizi Ambientali spa, SAVI servizi, Acegas Aps Amga spa) e sono tutti in regime di tributo;
- con delibera di Assemblea n. 15 del 20/12/2021 è stato avviato il procedimento per l'affidamento dell'affidamento in house providing a ETRA spa della gestione integrata dei rifiuti, salvaguardando gli affidamenti a gestori diversi da ETRA spa fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31/12/2024;

DATO ATTO che

- con prot.160 del 03.03.2022 il Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti ha richiesto a tutti i gestori affidatari di servizi e ai Comuni che gestiscono il servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, una proposta debitamente motivata in merito all'inquadramento nella matrice degli schemi regolatori, al fine di consentire la corretta valorizzazione dei costi previsionali eventualmente connessi all'implementazione del TQRIF nel Piano Economico Finanziario 2022-2025 e la sostenibilità economico finanziaria degli eventuali interventi di riorganizzazione dei servizi necessari per ottemperare ai nuovi obblighi dall'anno 2023;
- i Comuni hanno dato riscontro con note acquisite prot. 175/2022 Foza, prot. 193/2022 Marostica, prot. 195/2022 Pianezze, prot. 207/2022 Rossano Veneto, prot. 208/2022 Noventa Padovana, prot. 251/2022 Saccolongo, prot. 225/2022 Colceresa;
- il gestore ETRA spa ha dato riscontro con prot. 210/2022.

DATO ATTO che è stato svolto dagli uffici un esame tecnico istruttorio sulle proposte pervenute;

CONSIDERATO

che l'Ente Territorialmente Competente (d'ora in poi ETC, leggesi Consiglio di Bacino) in taluni specifici casi può derogare agli standard previsti da ARERA, anche per la determinazione dei CQ nel processo di validazione delle entrate tariffarie 2022-2025 ai sensi dell'MTR-2 approvato con Deliberazione Arera 363/2021 e successive integrazioni;

RITENUTO in esito alle valutazioni tecniche effettuate di **fornire i seguenti primi indirizzi ai gestori:**

- A. Con riferimento all'obbligo di cui all'**art. 29 "ritiro su chiamata"** degli ingombranti (standard Arera ex art 29.co 2: un ritiro mensile gratuito per max 5 pezzi):
 1. Si deve tenere conto di quanto disposto dallo schema di Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio adottato con delibera di Assemblea di Bacino n. 5 del 17.06.2021 a cui parte dei Comuni si sono già uniformati, che prevede l'approvazione delle tariffe dei servizi extra, tra cui il servizio ingombranti, nell'ambito della Tariffa come specificata all'art.6.
 2. Ai sensi dell'art 29. co. 4 TQRIF in ragione della presenza di Centri di raccolta (CDR) e sistemi alternativi al servizio a domicilio, vengono stabiliti in n.2 il numero massimo di ritiri annuali gratuiti, ritirando max 5 pezzi fino a 2 mc e dal terzo ritiro il

servizio è a pagamento, anche con quantitativi differenziati oggetto di specifico preventivo.

3. Con riferimento all'art 29 co. 5 si stabilisce che gli utenti con fragilità sono le persone fisiche intestatarie di utenza domestica con certificato di invalidità ex L.104/92 e gli intestatari over 75 anni.
- B. Relativamente a quanto previsto all'**art. 49 del TQRIF** i gestori sono tenuti ad attivare un servizio di pronto intervento. Ai sensi dell'art 49 co. 2 le richieste possono riguardare la rimozione rifiuti abbandonati (lett. a), la rimozione rifiuti stradali che ostacolano la viabilità (lett. b) e le richieste per errato posizionamento o rovesciamento cassonetti (lett. c). Poiché l'ETC ha il compito di individuare il soggetto obbligato all'intervento di cui ai punti precedenti, si intende escludere l'obbligo del gestore di intervenire nella casistica di cui all'art.49 co.2 lett. b).
- C. Nelle more di adozione di una Carta della Qualità del Servizio per gestione (ricordando che il Consiglio di Bacino è competente alla relativa approvazione ex **art. 5 TQRIF**) si evidenzia fin d'ora che la carta dovrà contenere:
1. il posizionamento del gestore nella matrice degli schemi regolatori,
 2. gli obblighi di servizio previsti nel TQRIF,
 3. gli indicatori e relativi standard
 4. gli standard migliorativi eventualmente previsti dall'ETC;

RICORDATO fin d'ora il dovere dei gestori di trasmissione all'ARERA e all'ETC (da effettuarsi entro marzo di ogni anno a partire dal 2023) di una relazione attestante il rispetto degli obblighi del servizio insieme al numero totale di UD e UND al 31.12 dell'anno precedente e che l'ARERA e l'ETC in ordine alla verifica dei dati qualità di cui sopra, possono svolgere controlli a campione (c.d. "sunshine regulation");

CONSIDERATO che il Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti nell'ambito del percorso di convergenza progressiva intende approvare per i Comuni a tributo, come da proposte motivate assunte agli atti, un posizionamento minimo, trattandosi di situazioni residuali e transitorie;

TUTTO CIO' PREMESSO

si propone di individuare il posizionamento della gestione nello:

- a) schema I - livello qualitativo minimo per il Comune di Marostica, in regime di tributo e con gestore incaricato del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade la ditta SESA Società Estense Servizi Ambientali spa;
- b) schema I - livello qualitativo minimo per i Comuni di Colceresa e Pianezze, entrambi in regime di tributo e con gestore del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade la ditta SAVI servizi;
- c) schema I - livello qualitativo minimo per i Comuni di Noventa Padovana e Saccolongo, entrambi in regime di tributo e con gestore del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade la ditta Acegas Aps Amga spa;
- d) schema I - livello qualitativo minimo per i Comuni di Gallio, Foza, Lusiana-Conco, Roana, Rossano Veneto e Rotzo, in considerazione del percorso di convergenza e delle determinazioni riguardanti il prossimo passaggio a regime tariffario a corrispettivo e con gestore del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade la ditta ETRA spa;
- e) schema II - livello qualitativo intermedio per i tutti i restanti Comuni in regime tariffario a corrispettivo e con gestore del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade la ditta ETRA spa;

L'ASSEMBLEA DI BACINO

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente Deliberazione;

VISTI gli esiti della discussione che si riportano nel verbale della riunione;

DATO ATTO che non sono stati presentati emendamenti o osservazioni alla proposta

VISTO l'esito della votazione che si riporta:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	36	36	0	0	19
			0	0	
MILLESIMI	622	622	0	0	312

DELIBERA

1. di richiamare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Consiglio di Bacino risulta Ente Territorialmente Competente e quindi titolato a determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono ai sensi dell'art.3 allegato A della Delibera n.15/2022 ARERA;
3. di determinare il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che i gestori ETRA S.p.A., SESA Società Estense Servizi Ambientali spa, SAVI servizi, Acegas Aps Amga spa e i Comuni saranno tenuti a rispettare partire dal 1° gennaio 2023 facendo riferimento agli adempimenti previsti nel quadrante di cui allo schema definito all'art 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) allegato alla deliberazione n.15/22 Arera, come specificato nei punti seguenti:
 - a) schema I - livello qualitativo minimo per il Comune di Marostica, in regime di tributo e con gestore incaricato del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade la ditta SESA Società Estense Servizi Ambientali spa;
 - b) schema I - livello qualitativo minimo per i Comuni di Colceresa e Pianezze, entrambi in regime di tributo e con gestore del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade la ditta SAVI servizi;
 - c) schema I - livello qualitativo minimo per i Comuni di Noventa Padovana e Saccolongo, entrambi in regime di tributo e con gestore del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade la ditta Acegas Aps Amga spa;
 - d) schema I - livello qualitativo minimo per i Comuni di Gallio, Foza, Lusiana-Conco, Roana, Rossano Veneto e Rotzo, in considerazione del percorso di convergenza e delle determinazioni riguardanti il prossimo passaggio a regime tariffario a corrispettivo e con gestore del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade la ditta ETRA spa;
 - e) schema II - livello qualitativo intermedio per i tutti i restanti Comuni in regime tariffario a corrispettivo e con gestore del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade la ditta ETRA spa.
4. di approvare i seguenti primi indirizzi attuativi ai gestori:

- A. Con riferimento all'obbligo di cui all'**art. 29 "ritiro su chiamata"** degli ingombranti (standard Arera ex art 29.co 2: un ritiro mensile gratuito per max 5 pezzi):
1. Si deve tenere conto di quanto disposto dallo schema di Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio adottato con delibera di Assemblea di Bacino n. 5 del 17.06.2021 a cui parte dei Comuni si sono già uniformati, che prevede l'approvazione delle tariffe dei servizi extra, tra cui il servizio ingombranti, nell'ambito della Tariffa come specificata all'art.6.
 2. Ai sensi dell'art 29. co. 4 TQRIF in ragione della presenza di Centri di raccolta (CDR) e sistemi alternativi al servizio a domicilio, vengono stabiliti in n. 2 il numero massimo di ritiri annuali gratuiti, ritirando max 5 pezzi fino a 2 mc e dal terzo ritiro il servizio è a pagamento, anche con quantitativi differenziati oggetto di specifico preventivo.
- B. Relativamente a quanto previsto all'**art. 49 del TQRIF** i gestori sono tenuti ad attivare un servizio di pronto intervento. Ai sensi dell'art 49 co. 2 le richieste possono riguardare la rimozione rifiuti abbandonati (lett. a), la rimozione rifiuti stradali che ostacolano la viabilità (lett. b) e le richieste per errato posizionamento o rovesciamento cassonetti (lett. c).
Poiché l'ETC ha il compito di individuare il soggetto obbligato all'intervento di cui ai punti precedenti, si intende escludere l'obbligo del gestore di intervenire nella casistica di cui 49 co.2 lett. b).
- C. Nelle more di adozione di una Carta della Qualità del Servizio per gestione (ricordando che il Consiglio di Bacino è competente alla relativa approvazione ex **art. 5 TQRIF**) si evidenzia fin d'ora che la carta dovrà contenere:
1. il posizionamento del gestore nella matrice degli schemi regolatori,
 2. gli obblighi di servizio previsti nel TQRIF,
 3. gli indicatori e relativi standard
 4. gli standard migliorativi eventualmente previsti dall'ETC;
5. di stabilire per l'individuazione dei soggetti fragili di cui all'art 29 co. 5 del TQRIF il seguente criterio: persone fisiche intestatarie di utenza domestica over 75 anni e soggetti intestatari con certificato di invalidità ex L. 104/92
 6. di trasmettere la presente deliberazione ai gestori nonché ai Comuni per gli adempimenti di qualità contrattuale in quanto riscossori della tariffa, contenente le linee di indirizzo riportate in premessa e derogando al TQRIF, anche per la determinazione dei CQ nel processo di validazione delle entrate tariffarie 2022-2025 ai sensi dell'MTR-2 approvato con Deliberazione Arera 363/2021 e successive integrazioni, da condividere anche successivamente con le associazioni dei consumatori per i punti 2.4 e 29.4 (del TQRIF);
 7. di impegnarsi ad aggiornare il regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed il contratto di servizio a seguito dell'iter di definizione delle nuove regole Arera in tema di qualità entro il 31 dicembre 2022;
 8. di impegnarsi a predisporre e approvazione della Carta qualità del servizio di cui all'art.5 TQRIF;
 9. di pubblicare il presente provvedimento nell'Amministrazione trasparente del sito dell'ente ai sensi del d.lgs. 33/13 e s.m.i. e nell'Albo pretorio on line;
 10. di dare mandato al Direttore di provvedere all'assunzione di ogni atto conseguente all'adozione del presente provvedimento;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

(firma digitale)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere: favorevole

Cittadella, 28/03/2022

(data di apposizione della firma autografa per il parere sulla proposta di deliberazione)

IL DIRETTORE f.f. DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott. ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI

(firma digitale)

Colui che presiede l'Assemblea propone di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, a motivo dell'urgenza di provvedere. L'Assemblea approva l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguito di separata votazione palese, con il seguente esito:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	36	36	0	0	19
			0	0	
MILLESIMI	622	622	0	0	312